Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Padova

REGOLAMENTO sulle SPESE DI RAPPRESENTANZA dell'Omceo di Padova

Approvato con delibera n. 152 del 06.05.2025

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 - Definizioni e principi generali

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Art. 4 - Risorse finanziarie e criteri di spesa

Art. 5 - Criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza

Art. 6 - Tipologia delle spese di rappresentanza

Art. 7 - Esclusioni

Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'effettuazione delle spese di rappresentanza istituzionale da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente alla normativa vigente e secondo i canoni della proporzionalità, adeguatezza, economicità e congruità delle stesse, in relazione alla rilevanza, al decoro e al prestigio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova.

Art. 2 - Definizioni e principi generali

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese connesse al ruolo istituzionale, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che l'Ente pone in essere al fine di relazionarsi con terzi allo scopo di rendere noto e di promuovere verso l'esterno la propria immagine e la propria attività.

2. Le spese di rappresentanza sono quelle connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio dell'Ordine e di promuoverne verso l'esterno l'immagine o l'attività. Sono pertanto da ascrivere a tale fattispecie le spese effettuate allo scopo di proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e l'attività dell'Ente, anche al fine di mantenerne e accrescerne la considerazione, nonché di valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto istituzionale, nonché la presenza nel contesto sociale locale.

3. Le spese di rappresentanza sono necessariamente effettuate in favore di autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto istituzionalmente rappresentativi delle Amministrazioni o degli Enti ai quali appartengono.

4. Le spese di rappresentanza devono:

- essere destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee a valorizzare il ruolo ed il prestigio dell'Ente in ambienti istituzionali qualificati o dei cittadini;

- essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità. Devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite ed essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;

- essere effettuate in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di richiamare l'attenzione della collettività sul ruolo e sulle attività dell'Ente.

5. L'attività di rappresentanza va tenuta distinta:

- dall'attività di informazione e comunicazione pubblica, di cui alla legge n. 150/2000, che le pubbliche amministrazioni svolgono attraverso strumenti di comunicazione di massa per consentire una diffusione omogenea e coerente della propria immagine o avvalendosi di soggetti individuati dalla stessa legge (uffici stampa e di relazioni con il pubblico) rivolti alla comunicazione, per favorire la conoscenza di leggi e di procedimenti amministrativi, l'accesso a servizi pubblici, illustrare le attività ed il funzionamento delle istituzioni;

- dalle spese di pubblicità;

- da quelle relative a convegni, congressi e simposi, soggetti ad apposita disciplina;

- dalle spese di sponsorizzazione e pubbliche relazioni inerenti la semplice divulgazione dell'immagine attraverso messaggi promozionali.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

1.Le spese di rappresentanza effettuate per conto dell'Ente sono autorizzate dal Consiglio Direttivo, previa verifica tecnico economica di ammissibilità della stessa effettuata dal Tesoriere.

Art. 4 - Risorse finanziarie e criteri di spesa

1.Le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ordinaria. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata

motivazione, con specifico riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

Art. 5 - Criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza

1. Le spese disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle indicazioni della Corte di conti, devono essere in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, e conformarsi a criteri di ragionevolezza, tenuto conto dei doveri di reciprocità con i soggetti e le istituzioni con cui l'Ordine intrattiene le proprie relazioni istituzionali.

2. Le spese di rappresentanza sono ammissibili se soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) **Ufficialità**, riferita alle attività che siano pubbliche ed idonee ad interessare ambienti istituzionali qualificati o i cittadini, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa dell'Ente;

b) **Rappresentanza**, che si realizza attraverso soggetti rappresentativi: la funzione di rappresentanza deve essere espletata solo dagli Organi di vertice, istituzionalmente rappresentativi, in quanto aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione;

c**) Inerenza**, intesa nel senso che le spese debbono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio;

d) **Congruità e sobrietà** delle spese: esse debbono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato ed ai valori di mercato, in relazione specialmente alle dimensioni territoriali, agli scopi e alle finalità perseguiti dall'Ordine;

e) **Efficienza ed economicità** della spesa;

f**) Efficacia**, intesa quale accrescimento del prestigio e della reputazione, in modo che l'Ente possa beneficiare dei vantaggi connessi all'essere conosciuto ed apprezzato per l'attività svolta;

g) **Coerenza** delle spese di rappresentanza e dell'attività che vi è sottesa, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa;

h) **Eccezionalità** della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente, e che pertanto viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato l'Ordine;

i) **Documentazione giustificativa** attestante dettagliate motivazioni in merito alle ragioni e alle circostanze della spesa e allo specifico interesse istituzionale perseguito: la spesa dovrà essere rendicontata in maniera analitica, attraverso documenti giustificativi che dimostrino il legame tra la spesa di rappresentanza sostenuta e le circostanze che l'hanno originata. Non è ammessa, pertanto, una rendicontazione per soli totali, senza alcun riferimento temporale o modale**;**
i) stanziamento in bilancio.

Art. 6 - Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale o sportiva;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, colazioni di lavoro ecc.) in favore di autorità, soggetti istituzionali ovvero ospiti ricevuti dai rappresentanti istituzionali dell'Ente;

c) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi dell'Ordine ed Organi di altre amministrazioni pubbliche o di soggetti e personalità in visita all'Ente, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ordine;

d) spese connesse a premiazioni, commemorazioni e/o per eventi a carattere culturale, didattico o scientifico nell'ambito di iniziative di carattere straordinario e che abbiano ripercussione a livello locale, regionale o nazionale;

2. Le spese di rappresentanza possono riguardare spese per incontri conviviali (pranzi, cene) et similia (ad esempio servizio bar) solo se non coinvolgono unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione ma anche soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'Ente cui appartengono e solo in occasione di occasioni o manifestazioni ufficiali.

Art. 7 - Esclusioni

1.Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono ammissibili con oneri a carico dell'Ente:

a. gli atti di mera liberalità;

b. le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, ecc. a favore di autorità o altri soggetti esterni, istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, che si incontrano per adempiere attività di ordinaria amministrazione non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 1 lett. a), del presente regolamento;

c. l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni del Consiglio Direttivo e/o delle Commissioni d'Albo Medici e Odontoiatri;

d. gli omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);

e. l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati allo stesso da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);

f. le colazioni, i pranzi e/o le cene in favore esclusivamente di soggetti appartenenti all'Amministrazione;

i. le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in occasione di lutti che colpiscano dipendenti, ex dipendenti, amministratori dell'Ente.

Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile

1.Le spese di rappresentanza sono impegnate mediante apposita deliberazione del Consiglio Direttivo indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a

sostenerla e le persone o gli Enti cui sono destinate. Le spese sono liquidate previa presentazione di documenti fiscali; in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

Art. 9 - Entrata in vigore

1.Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova nella seduta del 6 maggio 2025 con deliberazione n. 152, viene trasmesso al Comitato Centrale della FNOMCEO, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, per la relativa approvazione, ed è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.